

Avv. Giovanni Lucio Smaldone

Diritto Amministrativo – Diritto Civile
Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori
Piazza Luigi di Savoia n. 5 – 70121 Bari
Tel. 0805240523 – e-mail: studiosmaldone@libero.it
PEC: smaldone.giovannilucio@avvocatibari.legalmail.it
C.F. SMLGNN74B20A662N - P.I. 05455970722

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL LAZIO - ROMA**

MOTIVI AGGIUNTI

nel ricorso nr.16215/23

per la **MURGIA SVILUPPO Scarl**, con Sede in Altamura (BA) alla via P. Caso nr.19, C.F./P.I. 05225770725, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Avv. Elisabetta Aiello, quale soggetto responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano, rappresentata e difesa dall'**Avv. Giovanni Lucio SMALDONE** del Foro di Bari ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo in Bari alla Piazza Luigi di Savoia nr.5, giusta separata procura in calce al presente atto, con espressa richiesta che tutte le comunicazioni/notificazioni vengano effettuate via PEC all'indirizzo smaldone.giovannilucio@avvocatibari.legalmail.it

-ricorrente-

CONTRO

il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, in persona del Ministro pro-tempore

-resistente-

E NEI CONFRONTI DI

Provincia di Modena

Comune di Acireale soggetto responsabile patto territoriale delle ACI (Avv. G. Calabretta)

Città Metropolitana di Torino

-controinteressati-

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione, del provvedimento di rigetto della domanda di assegnazione dei contributi per la realizzazione del progetto pilota, con codice identificativo PP0042, denominato “*The Water care*”, presentato da Murgia Sviluppo Scarl, quale soggetto responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano, ai sensi dell'art.9 del decreto del D.G. della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 30/07/2021, in relazione al Bando per la realizzazione di Progetti Pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale; della relativa comunicazione del MISE recante prot. nr.U.0174453 del 14/04/2023 (All.8 della produzione introduttiva); della graduatoria provvisoria approvata con Decreto del D.G. 22/02/2023 e della successiva graduatoria definitiva approvata con Decreto del D.G. 13/04/2023 in parte *qua* e per quanto di interesse (All.6 e 9 della produzione introduttiva); dei presupposti verbali della Commissione di valutazione in parte *qua* e per quanto di interesse (All.5 della produzione introduttiva); della nuova graduatoria definitiva approvata con Decreto del D.G. 27/11/2023 in parte *qua* e per

quanto di interesse con cui l'odierna esponente risulta collocata nella posizione nr.34 con complessivi 66,30 punti e valutazione di non ammissibilità (All.14); di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorchè non conosciuto, nonché

per la condanna

dell'amministrazione resistente a riesaminare la domanda di contributo presentata dalla Murgia Sviluppo Scarl, revocandone la ritenuta inammissibilità, nonché a procedere con la correzione della graduatoria finale mediante attribuzione alla ricorrente dei punti dovuti per le ragioni di seguito più puntualmente esposte e al conseguente scorrimento della medesima al corrispondente posto della graduatoria e, comunque, in posizione più favorevole rispetto a quella attualmente attribuitagli, con ogni conseguenza di legge e di diritto e, in ogni caso,

per l'accertamento del diritto della ricorrente

all'attribuzione del giusto e corretto punteggio previsto dal bando e spettante in favore della medesima nonché al conseguente scorrimento in graduatoria in posizione corrispondente a tale punteggio con ogni conseguenza di legge e di diritto

F A T T O

La Murgia Sviluppo Scarl, quale soggetto responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano, ha presentato rituale domanda di partecipazione al "*Bando per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Economia e Finanze del 30/11/2020, pubblicato in G.U. nr.19 del 25/01/2021 – Decreto 30/07/2021*", pubblicato in G.U. nr.232 del 28/09/21, cui veniva assegnato il codice identificativo PP0042 (All.1 - 3 produzione introduttiva).

Superata l'istruttoria di ammissibilità effettuata dalla segreteria tecnica, il suddetto progetto veniva sottoposto alla valutazione della Commissione in data 19/12/2022 che, tuttavia, ravvisava motivi di inammissibilità ai sensi dell'art.10 co.5 e 6 in combinato disposto dell'All.3 del Bando, come comunicato all'odierna esponente con nota del 23/02/2023 recante comunicazione di avvio del procedimento di non ammissione alle agevolazioni del progetto pilota presentato (All.5 della produzione introduttiva).

L'odierna esponente, infatti, con riferimento alla parte A aveva conseguito un punteggio complessivamente inferiore alla soglia minima di ammissibilità e, quindi, risultava non ammessa nella graduatoria provvisoria (All.6 della produzione introduttiva)

In data 03/03/23, pertanto, l'odierna esponente presentava formale memoria con documentazione allegata (All.7.1 e 7.2 della produzione introduttiva) evidenziando e documentando che, in relazione alla parte A (Caratteristiche del soggetto responsabile del Patto Territoriale ancora operativo), risultavano del tutto erronee le seguenti valutazioni della Commissione:

1) criterio 1 (esperienza del soggetto responsabile maturata in modo continuativo nell'ambito della gestione di iniziative assimilabili a quelle oggetto della proposta), indicatore relativo a *“numero di iniziative gestite dal soggetto responsabile”*, la Commissione ha erroneamente attribuito solo 2 punti a fronte dei ben 5 punti dovuti;

2) criterio 1 (esperienza del soggetto responsabile maturata in modo continuativo nell'ambito della gestione di iniziative assimilabili a quelle oggetto della proposta), indicatore relativo alla *“durata delle iniziative delle esperienze del soggetto responsabile rispetto agli ambiti del progetto pilota”*, la Commissione ha erroneamente attribuito solo 3 punti a fronte dei ben 5 punti dovuti;

3) criterio 1 (esperienza del soggetto responsabile maturata in modo continuativo nell'ambito della gestione di iniziative assimilabili a quelle oggetto della proposta), indicatore relativo allo *“stato di completamento delle iniziative produttive e degli interventi infrastrutturali realizzati nel Patto territoriale di competenza”*, la Commissione ha erroneamente attribuito solo 5 punti a fronte dei ben 20 punti dovuti;

4) criterio 2 (estensione geografica dell'area di competenza del Patto territoriale con particolare riferimento all'interregionalità), indicatore relativo alla *“densità delle attività produttive dell'area di competenza del Patto territoriale”*, la Commissione ha erroneamente attribuito solo 5 punti a fronte dei ben 15 punti dovuti;

5) criterio 3 (qualificazione, professionalità e organizzazione della struttura tecnico-operativa del soggetto responsabile del Patto territoriale), indicatore relativo alla *“articolazione della struttura organizzativa del soggetto responsabile”*, la Commissione ha erroneamente attribuito 0 punti a fronte dei ben 5 punti dovuti;

6) criterio 3 (qualificazione, professionalità e organizzazione della struttura tecnico-operativa del soggetto responsabile del Patto territoriale), indicatore relativo al *“n° di personale (FTE) operativo nel soggetto responsabile”*, la Commissione ha erroneamente attribuito 10 punti a fronte dei ben 15 punti dovuti;

7) criterio 3 (qualificazione, professionalità e organizzazione della struttura tecnico-operativa del soggetto responsabile del Patto territoriale), indicatore relativo agli *“eventuali modelli gestionali adottati dal soggetto responsabile (certificazioni)”*, la Commissione ha erroneamente attribuito 0 punti a fronte dei ben 10 punti dovuti.

Con nota del 14/04/2023, tuttavia, l'Amministrazione respingeva con motivazioni del tutto generiche e approssimative le osservazioni presentate dall'odierna esponente, comunicando formalmente il rigetto della domanda di assegnazione dei contributi (All.8 della produzione introduttiva).

L'odierna esponente, così, veniva collocata al nr.33 della graduatoria definitiva risultando non ammessa alla procedura di assegnazione dei contributi (All.9 della produzione introduttiva).

L'odierna esponente, pertanto, ritenendo del tutto ingiusta e illegittima la suindicata attribuzione dei punteggi da parte della Commissione di valutazione nonché la conseguente declaratoria di inammissibilità della propria domanda di assegnazione dei contributi, in quanto fortemente lesivi dei suoi diritti ed interessi legittimi, con atto notificato in data 09/08/2023 proponeva formale ricorso straordinario al Capo dello Stato (All.11 della produzione introduttiva). In data 04/10/2023 il Ministero comunicava la propria relazione per il Ministro e, inoltre, in data 09/10/2023 il controinteressato Comune di Acireale notificava formale atto di opposizione al prefato ricorso straordinario, ex art.10 D.P.R. nr.1199/71, chiedendo che lo stesso fosse deciso in sede giurisdizionale dinanzi a Codesto On.le T.A.R. Lazio di Roma (All.12 della produzione introduttiva).

La Murgia Sviluppo Scarl, pertanto, intendendo insistere nel proprio ricorso, si costituiva formalmente in giudizio dinanzi Codesto On.le T.A.R. Lazio di Roma, ai sensi di quanto previsto dall'art.10 D.P.R. nr.1199/71, reiterando l'impugnativa avverso i provvedimenti e le graduatorie in epigrafe indicati (ricorso iscritto al nr.16215/2023 – IV Sez.).

Nel corso del giudizio, tuttavia, emergeva che con decreto del D.G. 27/11/2023 era stata approvata una nuova graduatoria definitiva in cui l'odierna esponente risultava collocata al nr.34 e non ammessa alla procedura di assegnazione dei contributi (All.14).

L'odierna esponente nella qualità in atti, ut supra rappresentata e difesa, pertanto, ritenendo del tutto ingiusta e illegittima la suindicata collocazione nella graduatoria definitiva così come la relativa e presupposta attribuzione dei punteggi da parte della Commissione di valutazione nonché la conseguente declaratoria di inammissibilità della propria domanda di assegnazione dei contributi, in quanto fortemente lesive dei suoi diritti ed interessi legittimi e ulteriormente pregiudizievoli rispetto alla precedente graduatoria già impugnata, ritiene di proporre gravame anche avverso tale nuova graduatoria definitiva, rivolgendo anche avverso tale nuova graduatoria definitiva, in parte *qua* e per quanto di interesse, i motivi di ricorso nonché le domande, eccezioni e richieste tutte già avanzate avverso i provvedimenti e le graduatorie in epigrafe indicati e, comunque, chiedendone l'annullamento e la riforma, previa sospensione, per i seguenti motivi aggiunti di

DIRITTO

SINTESI PRELIMINARE DEI MOTIVI AGGIUNTI

1) Con il primo motivo viene censurata l'attribuzione alla ricorrente di un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante per il "*numero di iniziative gestite dal soggetto responsabile*" (sarebbero spettati 5 punti invece dei solo 2 attribuiti).

- 2) Con il secondo motivo viene censurata l'attribuzione alla ricorrente di un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante per la *“durata delle iniziative delle esperienze del soggetto responsabile rispetto agli ambiti del progetto pilota”* (sarebbero spettati 5 punti invece dei solo 3 attribuiti).
- 3) Con il terzo motivo viene censurata l'attribuzione alla ricorrente di un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante per lo *“stato di completamento delle iniziative produttive e degli interventi infrastrutturali realizzati nel Patto territoriale di competenza”* (sarebbero spettati 20 punti invece dei solo 8 attribuiti).
- 4) Con il quarto motivo viene censurata l'attribuzione alla ricorrente di un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante per la *“densità delle attività produttive dell'area di competenza del Patto territoriale”* (sarebbero spettati 15 punti invece dei solo 5 attribuiti).
- 5) Con il quinto motivo viene censurata l'attribuzione alla ricorrente di un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante per la *“articolazione della struttura organizzativa del soggetto responsabile”* (sarebbero spettati 5 punti invece dello 0 attribuito).
- 6) Con il sesto motivo viene censurata l'attribuzione alla ricorrente di un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante per il *“n° di personale (FTE) operativo nel soggetto responsabile”* (sarebbero spettati 15 punti invece dei solo 10 attribuiti).
- 7) Con il settimo motivo viene censurata l'attribuzione alla ricorrente di un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante per gli *“eventuali modelli gestionali adottati dal soggetto responsabile (certificazioni)”* (sarebbero spettati 10 punti invece dello 0 attribuito);
- 8) con l'ottavo motivo viene censurata l'attribuzione alla ricorrente di un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante per quanto attiene la parte B (*caratteristiche del progetto pilota*) dei criteri e punteggi per la selezione dei progetti pilota, con riferimento al criterio nr.5 (*novità/innovatività del progetto pilota anche con riferimento all'utilizzo di tecnologie, processi, modalità e prodotti innovativi; sviluppo di servizi innovativi per l'area territoriale di riferimento*), indicatori relativi a *“tecnologie innovative utilizzate”, “processi innovativi utilizzati”, “modalità innovative utilizzate”, “prodotti innovativi utilizzati”* e *“servizi innovativi sviluppati”* nonché con riferimento al criterio nr.8 (*coinvolgimento di partnership qualificate, pubbliche e private e/o di soggetti internazionali, nello sviluppo e/o nella realizzazione del progetto pilota*), indicatore relativo a *“varietà dei partner”* (sarebbero spettati complessivamente 110 punti invece dei soli 53 punti attribuiti).

oooOOOooo

Come specificato nella nota del Ministero datata 23/02/2023 (All.8 della produzione introduttiva), la domanda dell'odierna ricorrente è stata considerata inammissibile *“in base a quanto previsto dall'art.10 co.5 e 6 in combinato disposto dell'All.3 del Bando”* poiché, in

relazione alla parte A (caratteristiche del soggetto responsabile del Patto Territoriale ancora operativo), alla ricorrente è stato attribuito dalla Commissione (All.5 della produzione introduttiva) il punteggio complessivo di 10,10 inferiore alla soglia minima di ammissibilità stabilita in almeno 12 punti (All.3 della produzione introduttiva).

Con la successiva nota del Ministero datata 14/04/2023 (All.8 della produzione introduttiva), inoltre, viene aggiunto che anche in ipotesi di attribuzione dei punteggi indicati dalla stessa ricorrente con la propria memoria (All.7 della produzione introduttiva), il punteggio complessivo sarebbe risultato pari a 70,80 e il progetto si sarebbe collocato al posto nr.15 della graduatoria comunque in posizione insufficiente all'assegnazione di qualsivoglia contributo "*per esaurimento risorse*", con conseguente carenza di interesse in capo alla ricorrente ad insistere sulle proprie osservazioni.

In via preliminare, pertanto, corre l'obbligo di soffermarsi su tale ultima affermazione del Ministero al fine di evidenziarne l'assoluta infondatezza sotto ogni profilo, con conseguente pieno interesse dell'odierna esponente a far valere i propri titoli al fine di ottenerne la giusta valutazione, la corretta attribuzione del corrispondente punteggio previsto dal Bando nonché il collocamento nella dovuta posizione della graduatoria.

In primo luogo, infatti, appare evidente che una declaratoria di inammissibilità della domanda, quale quella ingiustamente subita dalla Murgia Sviluppo Scarl, è cosa del tutto diversa e non certo equiparabile ad una valutazione di ammissibilità in posizione non utile all'ottenimento del contributo per esaurimento delle risorse finanziarie: nel primo caso l'inammissibilità della domanda dipende da colpa o, quanto meno, da una carenza di titoli in capo all'istante mentre nel secondo caso il mancato ottenimento del contributo dipende soltanto da una incapacità finanziaria dell'Amministrazione.

A tanto si aggiunga che sussiste comunque l'interesse della ricorrente all'ammissione della propria domanda e all'inserimento nella graduatoria, sia pur in posizione non utile all'ottenimento del contributo per via dell'esaurimento delle risorse finanziarie, stante sempre la possibilità che ulteriori risorse finanziarie vengano stanziare in un momento successivo e che, quindi, in futuro possano ricevere un contributo anche i soggetti ammessi in posizione che attualmente non risulti idonea all'ottenimento del contributo.

In ogni caso, con il presente ricorso la Murgia Sviluppo Scarl intende impugnare la graduatoria definitiva nonché gli atti e provvedimenti ad essa presupposti anche nella parte relativa all'attribuzione di soli 56,20 punti in relazione alla parte B dei criteri e punteggi per la selezione dei progetti pilota, con conseguente pieno interesse alla proposizione del presente ricorso e dei seguenti motivi.

1) ERRONEA E INGIUSTA VALUTAZIONE DEI TITOLI RELATIVI ALLE PRECEDENTI INIZIATIVE GESTITE DAL SOGGETTO RESPONSABILE CON CONSEGUENTE ILLEGITTIMA MANCATA ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI NR.5 PUNTI PREVISTI DAL BANDO; ECCESSO DI POTERE NELLE SINTOMATICHE FIGURE DEL TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI PONDERAZIONE; SVIAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA; ARBITRARIETÀ; CONTRADDITTORIETÀ; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.; VIOLAZIONE E/O FALSA INTERPRETAZIONE DEL BANDO PUBBLICO. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 30/11/20 NONCHÉ DEL DECRETO DEL D.G. DIREZ. GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 30/07/2021. VIOLAZIONE ART.3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Come esposto in punto di fatto e documentalmente dimostrato, la Murgia Sviluppo Scarl aveva pieno diritto all'attribuzione di nr.5 punti in relazione all'indicatore relativo al "*numero di iniziative gestite dal soggetto responsabile*" di cui alla parte A (caratteristiche del soggetto responsabile del patto territoriale ancora operativo), punto 1 (esperienza del soggetto responsabile maturata in modo continuativo nell'ambito della gestione di iniziative assimilabili a quelle oggetto della proposta) del Bando.

In particolare, infatti, come chiarito anche nella memoria presentata (All.7 della produzione introduttiva), le iniziative indicate nella domanda di ammissione (All.2 della produzione introduttiva – allegato 2 al progetto pilota dopo pag.34) non sono affatto 4, come erroneamente ritenuto dalla Commissione di valutazione, bensì addirittura 118 iniziative imprenditoriali e ben 13 interventi infrastrutturali (di cui 10 pienamente coerenti e assimilabili all'oggetto della proposta in questione).

L'Amministrazione, inoltre, nel rigettare le osservazioni sollevate sul punto dall'odierna esponente con la propria memoria (All.7 della produzione introduttiva), si è limitato a dar ragione alla Commissione ritenendo di dover considerare il numero dei progetti generali e di individuarlo in soli 4, mentre il numero dei soggetti beneficiari riguarderebbe il sottocriterio nr.5. In realtà, sia la Commissione che il Ministero sono incorsi in un macroscopico errore di base, arrivando a sostenere che il "*Patto Territoriale Sistema Murgiano*", il "*Procollo Aggiuntivo del Patto Territoriale Sistema Murgiano*", il "*Patto Territoriale Agricolo Sistema Murgiano*" e la "*Rimodulazione del Patto Territoriale Sistema Murgiano*" costituiscano i 4 progetti generali da prendere in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal Bando per la parte A), criterio nr.1.

I suddetti Patti Territoriali, tuttavia, non costituiscono affatto 4 progetti generali, come erroneamente ritenuto ex adverso, bensì patti territoriali nell'ambito dei quali sono state proposte e finanziate diverse iniziative progettuali e infrastrutturali di vario genere, tutte autonome e distinte tra loro, come peraltro puntualmente indicato nell'allegato 2 al progetto pilota (All.2 della produzione introduttiva dopo pag.34).

Come noto, del resto, i Patti Territoriali sono espressione del partenariato sociale e consistono nell'accordo tra più soggetti (Enti locali, soggetti pubblici operanti a livello locale, rappresentanze locali di categorie imprenditoriali, soggetti privati, ecc.) per l'attuazione di una serie di interventi in vari settori di interesse (ad esempio: pesca, agricoltura, industria, agroindustria, produzione di energia, turismo, ecc.) nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali coerenti e integrati, al fine di promuovere lo sviluppo locale in ambito subregionale attraverso un processo di sviluppo ecosostenibile.

Dalla semplice lettura dei criteri di attribuzione dei punteggi previsti nel Bando (All.3 della produzione introduttiva), del resto, si evince chiaramente che le iniziative e gli interventi infrastrutturali da prendere in considerazione per i punteggi di cui alla parte A - criterio nr.1 non possono in alcun modo coincidere con l'intero Patto Territoriale essendo, al contrario, proprio gli interventi e le iniziative gestite dal soggetto responsabile all'interno del Patto Territoriale di competenza.

Sul punto, del resto, è agevole rilevare che ciascun soggetto responsabile rientra, generalmente, in un solo Patto Territoriale con la conseguenza che, a voler considerare quale unico progetto tutte le iniziative e gli interventi gestiti nell'ambito del Patto Territoriale, per ciascun soggetto bisognerebbe prendere in considerazione un solo progetto (o poco più), in evidente spregio della ratio sottostante il criterio previsto nel Bando che, all'evidenza, è quella di attribuire maggior punteggio al soggetto che, all'interno del proprio Patto Territoriale di competenza, abbia maturato maggior esperienza nella gestione dei vari interventi realizzati.

A tanto si aggiunga che, sul punto, non rileva in alcun modo l'esistenza di un altro sottocriterio (il n.5) diretto proprio a valutare il numero dei soggetti beneficiari coinvolti nel progetto, come erroneamente affermato dall'Amministrazione.

Il suddetto sottocriterio n.5, infatti, non incide in alcun modo in ordine alla totale autonomia e distinzione dei ben 118 progetti imprenditoriali e 13 interventi infrastrutturali gestiti da Murgia Sviluppo Scarl nell'ambito del proprio Patto Territoriale ma riguarda soltanto la possibilità che un medesimo soggetto proponente possa essere ammesso a diverse progettualità, come ad esempio occorso in relazione agli interventi infrastrutturali gestiti dall'odierna esponente e indicati nell'allegato 2 al progetto pilota (All.2 della produzione introduttiva dopo pag.34), laddove 6 diversi interventi infrastrutturali riguardavano il Comune di Altamura, 2 il Comune

di Gravina in Puglia e altri 2 il Comune di Gioia del Colle (10 interventi diversi gestiti e realizzati da Murgia Sviluppo Scarl ma solo 3 soggetti beneficiari).

Ne deriva l'evidente erroneità della valutazione operata sul punto dalla Commissione e l'altrettanto evidente infondatezza della solo apparente motivazione fornita dal Ministero in ordine al rigetto della specifica censura da parte dell'odierna esponente.

Con riferimento alla parte A, punto 1, indicatore relativo al “*numero di iniziative gestite dal soggetto responsabile*”, pertanto, l'odierna esponente ha diritto all'attribuzione di ben 5 punti, avendo gestito un numero di iniziative superiori a 13.

2) ERRONEA E INGIUSTA VALUTAZIONE DEI TITOLI RELATIVI ALLA DURATA DELLE INIZIATIVE GESTITE DAL SOGGETTO RESPONSABILE CON CONSEGUENTE ILLEGITTIMA MANCATA ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI NR.5 PUNTI PREVISTI DAL BANDO; ECCESSO DI POTERE NELLE SINTOMATICHE FIGURE DEL TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI PONDERAZIONE; SVIAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA; ARBITRARIETÀ; CONTRADDITTORIETÀ; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.; VIOLAZIONE E/O FALSA INTERPRETAZIONE DEL BANDO PUBBLICO. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 30/11/20 NONCHÉ DEL DECRETO DEL D.G. DIREZ. GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 30/07/2021. VIOLAZIONE ART.3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Come esposto in punto di fatto e documentalmente dimostrato, la Murgia Sviluppo Scarl aveva pieno diritto all'attribuzione di nr.5 punti in relazione all'indicatore relativo alla “*durata delle iniziative gestite dal soggetto responsabile*” di cui alla parte A (caratteristiche del soggetto responsabile del patto territoriale ancora operativo), punto 1 (esperienza del soggetto responsabile maturata in modo continuativo nell'ambito della gestione di iniziative assimilabili a quelle oggetto della proposta) del Bando.

In particolare, infatti, come chiarito anche nella memoria presentata (All.7 della produzione introduttiva), la durata in mesi delle iniziative indicate nella domanda di ammissione (All.2 della produzione introduttiva – allegato 2 al progetto pilota dopo pag.34) risulta ampiamente superiore a 500 mesi anche solo a voler considerare i 10 interventi infrastrutturali assimilabili a quello oggetto della proposta de qua.

Né è dato comprendere in base a quali elementi la Commissione abbia determinato la durata complessiva dei progetti nella fascia ricompresa da 201 a 300 mesi con conseguente attribuzione di soli 3 punti, così come non è proprio dato comprendere in base a quale percorso

logico-deduttivo il Ministero abbia ritenuto di rigettare l'osservazione formulata sul punto dall'odierna esponente senza addurre alcuna sostanziale motivazione.

Da una semplice somma dei mesi di durata dei progetti indicati nell'allegato 2 al progetto pilota (All.2 della produzione introduttiva dopo pag.34), invece, risulta un periodo ampiamente superiore a 500 mesi con conseguente pieno diritto all'attribuzione di 5 punti.

Con riferimento alla parte A, punto 1, indicatore relativo alla “*durata delle iniziative gestite dal soggetto responsabile*”, pertanto, l'odierna esponente ha diritto all'attribuzione di ben 5 punti avendo gestito iniziative per una durata complessiva superiore a 500 mesi.

3) ERRONEA E INGIUSTA VALUTAZIONE DEI TITOLI RELATIVI ALLO STATO DI COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE PRODUTTIVE E DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI REALIZZATI NEL PATTO TERRITORIALE DI COMPETENZA CON CONSEGUENTE ILLEGITTIMA MANCATA ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI NR.20 PUNTI PREVISTI DAL BANDO; ECCESSO DI POTERE NELLE SINTOMATICHE FIGURE DEL TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI PONDERAZIONE; SVIAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA; ARBITRARIETÀ; CONTRADDITTORIETÀ; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.; VIOLAZIONE E/O FALSA INTERPRETAZIONE DEL BANDO PUBBLICO. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 30/11/20 NONCHÉ DEL DECRETO DEL D.G. DIREZ. GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 30/07/2021. VIOLAZIONE ART.3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Come esposto in punto di fatto e documentalmente dimostrato, la Murgia Sviluppo Scarl aveva pieno diritto all'attribuzione di nr.20 punti in relazione all'indicatore relativo allo “*stato di completamento delle iniziative produttive e degli interventi infrastrutturali realizzati nel Patto territoriale di competenza*” di cui alla parte A (caratteristiche del soggetto responsabile del patto territoriale ancora operativo), punto 1 (esperienza del soggetto responsabile maturata in modo continuativo nell'ambito della gestione di iniziative assimilabili a quelle oggetto della proposta) del Bando.

In particolare, infatti, come chiarito anche nella memoria presentata (All.7 della produzione introduttiva), i ben 10 interventi infrastrutturali pienamente analoghi e coerenti con quello de quo indicati nella domanda di ammissione (All.2 della produzione introduttiva – allegato 2 al progetto pilota dopo pag.34) sono stati tutti realizzati e conclusi al 100%.

Il Ministero, inoltre, nel rigettare le osservazioni sollevate sul punto dall'odierna esponente con la propria memoria (All.7 della produzione introduttiva), si è limitato a sostenere che la

percentuale di realizzazione debba riguardare il progetto madre e non le singole iniziative ad esso riferite, omettendo di considerare che, come già illustrato, nel caso di specie non esiste alcun preteso “*progetto madre*” bensì unicamente svariati progetti e interventi nell’ambito del Patto territoriale.

La riprova dell’erroneità della tesi seguita dalla Commissione e dal Ministero, del resto, è ravvisabile nello stesso indicatore in questione, laddove viene attribuito un punteggio per lo “*stato di completamento delle iniziative produttive e degli interventi infrastrutturali realizzati nel Patto territoriale di competenza*”: è evidente che le iniziative e gli interventi da prendere in considerazione non possano essere il Patto territoriale nella sua interezza bensì proprio le singole iniziative e i singoli interventi realizzati in ciascun specifico Patto territoriale.

Come già chiarito, pertanto, il “*Patto Territoriale Sistema Murgiano*”, il “*Procollo Aggiuntivo del Patto Territoriale Sistema Murgiano*”, il “*Patto Territoriale Agricolo Sistema Murgiano*” e la “*Rimodulazione del Patto Territoriale Sistema Murgiano*” non costituiscono affatto 4 progetti generali, come erroneamente ritenuto ex adverso, trattandosi proprio dei Patti territoriali nell’ambito dei quali devono esser state gestite iniziative progettuali e infrastrutturali da prendere in considerazione ai fini del punteggio relativo all’esperienza del soggetto responsabile.

Ne deriva l’evidente erroneità della valutazione operata sul punto dalla Commissione e l’altrettanto evidente infondatezza della solo apparente motivazione fornita dal Ministero in ordine al rigetto della specifica censura da parte dell’odierna esponente.

Con riferimento alla parte A, punto 1, indicatore relativo allo “*stato di completamento delle iniziative produttive e degli interventi infrastrutturali realizzati nel Patto territoriale di competenza*”, pertanto, l’odierna esponente ha diritto all’attribuzione di ben 20 punti, avendo gestito ben 10 esperienze coerenti a quella di specie tutte realizzate e concluse al 100%.

4) ERRONEA E INGIUSTA VALUTAZIONE DEI TITOLI RELATIVI ALLA DENSITÀ DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELL’AREA DI COMPETENZA DEL PATTO TERRITORIALE CON CONSEGUENTE ILLEGITTIMA MANCATA ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI NR.15 PUNTI PREVISTI DAL BANDO; ECCESSO DI POTERE NELLE SINTOMATICHE FIGURE DEL TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI PONDERAZIONE; SVIAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA; ARBITRARIETÀ; CONTRADDITTORIETÀ; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.; VIOLAZIONE E/O FALSA INTERPRETAZIONE DEL BANDO PUBBLICO. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO

INTERMINISTERIALE 30/11/20 NONCHÉ DEL DECRETO DEL D.G. DIREZ. GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 30/07/2021. VIOLAZIONE ART.3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Come esposto in punto di fatto e documentalmente dimostrato, la Murgia Sviluppo Scarl aveva pieno diritto all'attribuzione di nr.15 punti in relazione all'indicatore relativo alla "*densità delle attività produttive dell'area di competenza del Patto territoriale*" di cui alla parte A (caratteristiche del soggetto responsabile del patto territoriale ancora operativo), punto 2 (estensione geografica dell'area di competenza del Patto territoriale con particolare riferimento all'interregionalità) del Bando. In particolare, infatti, la Commissione ha individuato nel 37,95% la densità media delle attività produttive dell'area del Patto Territoriale Sistema Murgiano ma un semplice esame dei dati all'uopo riportati a pag.5 della domanda di ammissione (All.2 della produzione introduttiva) consente di evincere che la densità media corrisponde alla percentuale del 42,43% (Acquaviva delle Fonti - 71; Altamura - 28,43; Poggiorsini - 50,80; Toritto - 19,47 = totale 169,73 / 4 = 42,43).

Già tanto sarebbe sufficiente a dimostrare l'erroneità dell'attribuzione di soli 5 punti a fronte dei ben 10 punti spettanti per percentuali sopra 40.

A tanto si aggiunga che i prefati dati di densità delle attività produttive riportati nella domanda (All.2 della produzione introduttiva) risultano fermi al censimento della Camera di Commercio 2020, ultimo disponibile al momento della presentazione della domanda stessa a febbraio 2022. Come riportato nella memoria (All.7 della produzione introduttiva), invece, in base ai dati attuali il rapporto relativo alla densità delle attività produttive dell'area in questione risulta pari a 65,95 con conseguente punteggio spettante di ben 15 punti.

Né può attribuirsi alcuna rilevanza alla circostanza che tali dati siano diversi da quelli riportati nella domanda, come affermato dal Ministero, essendo ormai del tutto pacifico che l'effettività dei dati attuali e la tempestiva istanza all'uopo presentata dall'interessata siano di per sé del tutto idonei e sufficienti a consentire e giustificare la dovuta attribuzione del corrispondente punteggio e la conseguente correzione in autotutela della graduatoria.

Con riferimento alla parte A, punto 2, indicatore relativo alla "*densità delle attività produttive dell'area di competenza del Patto territoriale*", pertanto, l'odierna esponente ha diritto all'attribuzione di ben 15 punti o, in subordine, di almeno 10 punti in ragione dell'attuale densità delle attività produttive dell'area di riferimento o, quanto meno, di quella indicata nella domanda di ammissione.

5) ERRONEA E INGIUSTA VALUTAZIONE DEI TITOLI RELATIVI ALLA ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SOGGETTO RESPONSABILE CON CONSEGUENTE ILLEGITTIMA MANCATA ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI NR.5

PUNTI PREVISTI DAL BANDO; ECCESSO DI POTERE NELLE SINTOMATICHE FIGURE DEL TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI PONDERAZIONE; SVIAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA; ARBITRARIETÀ; CONTRADDITTORIETÀ; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.; VIOLAZIONE E/O FALSA INTERPRETAZIONE DEL BANDO PUBBLICO. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 30/11/20 NONCHÉ DEL DECRETO DEL D.G. DIREZ. GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 30/07/2021. VIOLAZIONE ART.3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Come esposto in punto di fatto e documentalmente dimostrato, la Murgia Sviluppo Scarl aveva pieno diritto all'attribuzione di nr.5 punti in relazione all'indicatore relativo alla "*articolazione della struttura organizzativa del soggetto responsabile*" di cui alla parte A (caratteristiche del soggetto responsabile del patto territoriale ancora operativo), punto 3 (qualificazione, professionalità e organizzazione della struttura tecnico-operativa del soggetto responsabile del Patto territoriale) del Bando.

In particolare, infatti, come chiarito anche nella memoria presentata (All.7 della produzione introduttiva), sin dalla propria nascita la Puglia Sviluppo Scarl è dotata di organigramma piramidale con l'esatta descrizione dei diversi ruoli, mansioni, competenze e responsabilità, come ben si evince dal relativo organigramma e dal modello organizzativo pure allegati alla suddetta memoria.

Né può sottacersi che a pag.5 della domanda (All.2 della produzione introduttiva) l'articolazione della struttura aziendale risulta descritta in modo minuzioso e preciso, addirittura con l'indicazione specifica dei nominativi di tutti i dipendenti e dell'Amm.re Unico con i relativi ruoli ricoperti da ognuno.

Quanto all'organigramma, è appena il caso di rimarcare che non era previsto tra i documenti da allegare alla domanda di ammissione e che, in ogni caso, a seguito della relativa produzione spontanea in allegato alla memoria impone all'Amministrazione di prenderlo in esame se non altro in virtù del cd. "*soccorso istruttorio*" che, ormai, costituisce principio generale di tutte le procedure ad evidenza pubblica.

Il Ministero, pertanto, ben avrebbe dovuto quanto meno valutare i chiarimenti documentali tempestivamente prodotti dall'interessata (All.7 della produzione introduttiva) in virtù del cd. "*dovere di soccorso istruttorio*" prescritto dall'art.6 lett.b L. nr.241/90 proprio per ipotesi quali quella di specie (ossia laddove risulti necessario chiarire o specificare il contenuto di documenti

e/o dichiarazioni già ritualmente presentati ancorchè in modo ritenuto non pienamente intellegibile o senza il rispetto di requisiti formali).

Se è vero, del resto, che le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale previste dall'art.6 lett.b L. nr.241/90 non possono tradursi in un'occasione di aggiustamento postumo di talune irregolarità gravi e non sanabili (*par condicio*), ovvero in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando all'inosservanza di prescrizioni tassative, imposte a pena di esclusione (elementi essenziali), è altrettanto vero che nel caso di specie la Murgia Sviluppo Scarl aveva già puntualmente descritto nella domanda (All.2 della produzione introduttiva) l'articolazione della propria struttura organizzativa.

I chiarimenti documentali ravvisabili nell'esibizione dell'organigramma, quindi, lungi dall'integrare una tardiva produzione di documenti essenziali ovvero una sanatoria di gravi irregolarità, nel caso di specie costituivano all'evidenza solo un doveroso strumento di "soccorso" diretto a porre rimedio all'erronea valutazione da parte della Commissione, tanto più in ragione del fatto che la produzione dell'organigramma non risultava in alcun modo richiesta dal Bando.

Per pacifico insegnamento giurisprudenziale, è ravvisabile un vero e proprio dovere di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.6 lett.b L. nr.241/90, alloquando gli atti tempestivamente prodotti e le dichiarazioni ritualmente rese nel procedimento contribuiscano a fornire ragionevoli indizi circa il possesso del requisito in capo all'interessato, e ciò anche quando lo stesso non sia espressamente documentato ma comunque già in possesso della PA (proprio come occorso nel caso di specie), soddisfacendo così la comune esigenza di consentire la massima partecipazione e orientando l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti posseduti, in attenuazione alla rigidità delle forme (tra le tante: *Cons. Stato, Sez.V°, Sent. nr.3486 del 03/06/2010; Cons. Stato, Sez.VI°, Sent. nr.1 del 07/01/2008; T.A.R. Puglia Bari, Sez.I°, Sent. nr.1046 del 02/09/2014; T.A.R. Sicilia Catania, Sez.IV°, Sent. nr.1186 del 26/04/2013; T.A.R. Lazio Roma, Sez.I ter, Sent. nr.3384 del 04/04/2013; T.A.R. Campania Napoli, Sez.IV°, Sent. nr.3299 del 22/06/2011; T.A.R. Campania Napoli, Sez.V°, Sent. nr.2594 del 10/05/2011; T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez.I°, Sent. nr.307 del 07/04/2011*).

Ne deriva l'evidente erroneità della valutazione operata sul punto dalla Commissione e l'altrettanto evidente infondatezza della solo apparente motivazione fornita dal Ministero in ordine al rigetto della specifica censura da parte dell'odierna esponente.

Con riferimento alla parte A, punto 3, indicatore relativo alla "articolazione della struttura organizzativa del soggetto responsabile", pertanto, l'odierna esponente ha diritto all'attribuzione di ben 5 punti, avendo descritto in modo articolato e puntuale la propria struttura organizzativa.

6) ERRONEA E INGIUSTA VALUTAZIONE DEI TITOLI RELATIVI AL NUMERO DI PERSONALE (FTE) OPERATIVO NEL SOGGETTO RESPONSABILE CON CONSEGUENTE ILLEGITTIMA MANCATA ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI NR.15 PUNTI PREVISTI DAL BANDO; ECCESSO DI POTERE NELLE SINTOMATICHE FIGURE DEL TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI PONDERAZIONE; SVIAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA; ARBITRARIETÀ; CONTRADDITTORIETÀ; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.; VIOLAZIONE E/O FALSA INTERPRETAZIONE DEL BANDO PUBBLICO. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 30/11/20 NONCHÉ DEL DECRETO DEL D.G. DIREZ. GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 30/07/2021. VIOLAZIONE ART.3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Come esposto in punto di fatto e documentalmente dimostrato, la Murgia Sviluppo Scarl aveva pieno diritto all'attribuzione di nr.15 punti in relazione all'indicatore relativo al "*numero di personale (FTE) operativo nel soggetto responsabile*" di cui alla parte A (caratteristiche del soggetto responsabile del patto territoriale ancora operativo), punto 3 (qualificazione, professionalità e organizzazione della struttura tecnico-operativa del soggetto responsabile del Patto territoriale) del Bando.

In particolare, infatti, come chiarito anche nella memoria presentata (All.7 della produzione introduttiva), sin dalla domanda di ammissione (All.2 della produzione introduttiva) l'odierna esponente ha puntualmente indicato financo i nomi di tutte le 6 unità lavorative dipendenti e dell'Amm.re Unico che svolge attività lavorativa all'interno della Murgia Sviluppo Scarl e che, pertanto, a pieno titolo deve essere contemplato tra le unità di personale operativo.

Il Bando, del resto, prevedeva il punteggio non in base al semplice numero di dipendenti bensì in relazione alle unità di personale operativo tra cui, dunque, rientra inevitabilmente anche l'Amm.re Unico dell'odierna esponente, dotato di fattiva operatività e a tal fine regolarmente retribuito come documentato con la memoria suindicata (All.7 della produzione introduttiva).

La Commissione, pertanto, ha erroneamente attribuito a tale titolo solo i 10 punti previsti per nr.6 unità di personale operativo anziché i 15 punti corrispondenti alle 7 unità di personale operativo (FTE) della Murgia Sviluppo Scarl.

Ne deriva l'evidente erroneità della valutazione operata sul punto dalla Commissione e l'altrettanto evidente infondatezza della solo apparente motivazione fornita dal Ministero in ordine al rigetto della specifica censura da parte dell'odierna esponente.

Con riferimento alla parte A, punto 3, indicatore relativo al “*numero di personale (FTE) operativo nel soggetto responsabile*”, pertanto, l’odierna esponente ha diritto all’attribuzione di ben 15 punti avendo un numero di personale operativo pari a ben 7 unità.

7) ERRONEA E INGIUSTA VALUTAZIONE DEI TITOLI RELATIVI A EVENTUALI MODELLI GESTIONALI ADOTTATI DAL SOGGETTO RESPONSABILE (CERTIFICAZIONI) CON CONSEGUENTE ILLEGITTIMA MANCATA ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI NR.10 PUNTI PREVISTI DAL BANDO; ECCESSO DI POTERE NELLE SINTOMATICHE FIGURE DEL TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI PONDERAZIONE; SVIAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA; ARBITRARIETÀ; CONTRADDITTORIETÀ; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.; VIOLAZIONE E/O FALSA INTERPRETAZIONE DEL BANDO PUBBLICO. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 30/11/20 NONCHÉ DEL DECRETO DEL D.G. DIREZ. GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 30/07/2021. VIOLAZIONE ART.3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Come esposto in punto di fatto e documentalmente dimostrato, la Murgia Sviluppo Scarl aveva pieno diritto all’attribuzione di nr.10 punti in relazione all’indicatore relativo a “*eventuali modelli gestionali adottati dal soggetto responsabile (certificazioni)*” di cui alla parte A (caratteristiche del soggetto responsabile del patto territoriale ancora operativo), punto 3 (qualificazione, professionalità e organizzazione della struttura tecnico-operativa del soggetto responsabile del Patto territoriale) del Bando.

In particolare, infatti, come chiarito e documentato anche con la memoria presentata (All.7 della produzione introduttiva), l’odierna esponente è dotata di Modello Organizzativo Aziendale redatto secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. nr.231/01 e ss.mm.ii., ha conseguito la certificazione ISO 9001:2008, è dotata di un software di gestione delle risorse umane nonché di piattaforma telematica di gestione del SUAP a far data da marzo 2001.

Tale documentazione, in particolare, non era in alcun modo prevista tra i documenti da allegare alla domanda di ammissione e, in ogni caso, la relativa produzione spontanea in allegato alla memoria impone all’Amministrazione di prenderla in esame se non altro in virtù del cd. “*soccorso istruttorio*” che, ormai, costituisce principio generale di tutte le procedure ad evidenza pubblica, come già ampiamente illustrato nel precedente motivo di ricorso n.5.

Anche sotto tale aspetto, infatti, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare i chiarimenti documentali tempestivamente prodotti dall’interessata (All.7 della produzione introduttiva) in virtù del cd. “*dovere di soccorso istruttorio*” prescritto dall’art.6 lett.b L. nr.241/90, risultando

necessario chiarire o specificare il contenuto di documenti e/o dichiarazioni già ritualmente presentati ancorchè in modo ritenuto non pienamente intellegibile o senza il rispetto di requisiti formali. Ne deriva l'evidente erroneità della valutazione operata sul punto dalla Commissione e l'altrettanto evidente infondatezza della solo apparente motivazione fornita dal Ministero in ordine al rigetto della specifica censura da parte dell'odierna esponente.

Con riferimento alla parte A, punto 3, indicatore relativo a “*eventuali modelli gestionali adottati dal soggetto responsabile (certificazioni)*”, pertanto, l'odierna esponente ha diritto all'attribuzione di ben 10 punti in considerazione dei suindicati modelli gestionali adottati.

8) ERRONEA E INGIUSTA VALUTAZIONE DEL PROGETTO PILOTA PRESENTATO PER QUANTO ATTIENE LA PARTE B (CARATTERISTICHE DEL PROGETTO PILOTA) DEI CRITERI E PUNTEGGI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI PILOTA, CON RIFERIMENTO AL CRITERIO NR.5 (NOVITÀ/INNOVATIVITÀ DEL PROGETTO PILOTA ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'UTILIZZO DI TECNOLOGIE, PROCESSI, MODALITÀ E PRODOTTI INNOVATIVI; SVILUPPO DI SERVIZI INNOVATIVI PER L'AREA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO), INDICATORI RELATIVI A “TECNOLOGIE INNOVATIVE UTILIZZATE”, “PROCESSI INNOVATIVI UTILIZZATI”, “MODALITÀ INNOVATIVE UTILIZZATE”, “PRODOTTI INNOVATIVI UTILIZZATI” E “SERVIZI INNOVATIVI SVILUPPATI” NONCHÉ CON RIFERIMENTO AL CRITERIO NR.8 (COINVOLGIMENTO DI PARTNERSHIP QUALIFICATE, PUBBLICHE E PRIVATE E/O DI SOGGETTI INTERNAZIONALI, NELLO SVILUPPO E/O NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA), INDICATORE RELATIVO A “VARIETÀ DEI PARTNER”, CON CONSEGUENTE ILLEGITTIMA MANCATA ATTRIBUZIONE DI BEN NR.57 PUNTI PREVISTI DAL BANDO; ECCESSO DI POTERE NELLE SINTOMATICHE FIGURE DEL TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI PONDERAZIONE; SVIAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA; ARBITRARIETÀ; CONTRADDITTORIETÀ; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.; VIOLAZIONE E/O FALSA INTERPRETAZIONE DEL BANDO PUBBLICO. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 30/11/20 NONCHÉ DEL DECRETO DEL D.G. DIREZ. GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 30/07/2021. VIOLAZIONE ART.3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Come già anticipato, la valutazione del progetto pilota de quo da parte della Commissione risulta erronea e censurabile anche per quanto attiene i punteggi attribuiti in relazione alla parte B (*caratteristiche del progetto pilota*), con riferimento al criterio nr.5 (*novità/innovatività del*

progetto pilota anche con riferimento all'utilizzo di tecnologie, processi, modalità e prodotti innovativi; sviluppo di servizi innovativi per l'area territoriale di riferimento), indicatori relativi a "tecnologie innovative utilizzate", "processi innovativi utilizzati", "modalità innovative utilizzate", "prodotti innovativi utilizzati" e "servizi innovativi sviluppati" nonché con riferimento al criterio nr.8 (coinvolgimento di partnership qualificate, pubbliche e private e/o di soggetti internazionali, nello sviluppo e/o nella realizzazione del progetto pilota), indicatore relativo a "varietà dei partner".

In particolare, infatti, in relazione ai suindicati criteri e indicatori della parte B, il progetto pilota della Murgia Sviluppo Scarl aveva pieno diritto all'attribuzione di ben nr.57 punti in più rispetto a quelli riconosciuti dalla Commissione (solo 53 punti).

E valga il vero, riguardo al criterio nr.5, attinente alla novità e innovatività del progetto, la Commissione non ha debitamente considerato l'assoluta innovatività dell'iniziativa declinata in tutte le sue forme e in relazione all'area territoriale di riferimento (Murgia Pugliese).

Preliminarmente, infatti, preme evidenziare che l'innovazione così come il carattere di innovatività del progetto sono elementi da valutare non in assoluto, ovvero in riferimento allo stato dell'arte della scienza a livello internazionale, ma avendo riguardo al contesto socio-economico-produttivo in cui tali innovazioni vengono a realizzarsi.

Fatta questa doverosa premessa, di seguito si riportano le considerazioni riferite a ciascuno specifico indicatore previsto dal criterio nr.5) con riferimento a quanto previsto nel progetto.

TECNOLOGIE INNOVATIVE UTILIZZATE

- n.2 installazioni di colonnine di ricarica veicoli elettrici nell'area di parcheggio antistante il palazzo del Tribunale, oggi destinato in parte anche ad ufficio di collocamento (Altamura);
- inserimento di piazzole di fermata per i mezzi pubblici attrezzate con pensiline dotate di pannelli fotovoltaici integrati utili per l'autoalimentazione dei pannelli informativi elettronici delle corse di mezzi pubblici (Altamura);
- impermeabilizzazione e coibentazione dei depositi storici (cisterne, pozzi, neviere) nonché strumentazioni di misura connesse attraverso rete dati per il monitoraggio continuo degli invasi (Acquaviva delle Fonti);
- rete di distribuzione automatizzata con sistemi di controllo del fabbisogno idrico dei terreni serviti (Acquaviva delle Fonti).

I suindicati interventi riportati nel progetto si appalesano tutti fortemente innovativi (con particolare riferimento alla rete di distribuzione automatizzata con sistemi di controllo del fabbisogno idrico dei terreni serviti), in cui si adottano tecnologie di Decision Support System in agricoltura considerate all'avanguardia e sviluppate in collaborazione con Università e Centri di Ricerca allo stato mai sperimentati sul territorio pugliese.

In relazione a tale parametro, quindi, il progetto avrebbe meritato l'attribuzione del punteggio massimo previsto (**20 punti**) invece dei solo 10 punti attribuiti.

PROCESSI INNOVATIVI UTILIZZATI

I processi indicati nel progetto risultano tutti fortemente innovativi considerando anche il contesto territoriale in cui si intende sviluppare il progetto:

- n.1 integrazione degli interventi pubblici in programmi di rigenerazione urbana, attraverso le forme di partenariato previste dalla legislazione nazionale e regionale;
- riuso di strutture abbandonate o in disuso e recupero culturale;
- massimizzazione nell'uso della risorsa dimensionata al fine di scongiurare la dispersione idrica e lo spreco d'acqua;
- educazione all'uso parsimonioso della risorsa secondo il reale bisogno del terreno irrigato;
- coinvolgimento degli istituti tecnici professionali territoriali per l'analisi qualitativa delle acque;
- affinamento e riuso delle acque reflue ed educazione all'utilizzo consapevole di tale risorsa da parte degli agricoltori locali.

Si tratta, all'evidenza, di processi che prevedono un carattere di forte innovazione mai realizzata nei contesti rurali murgiani con il coinvolgimento degli attori locali e l'adozione di paradigmi Agricoltura di precisione e 4.0.

Anche in relazione a tale parametro, quindi, il progetto avrebbe meritato l'attribuzione del punteggio massimo previsto (**20 punti**) invece dei solo 10 punti attribuiti.

MODALITÀ INNOVATIVE UTILIZZATE

Anche in relazione a tale indicatore, appare evidente nel progetto la previsione di utilizzo di modalità fortemente innovative che costituiscono lo stato dell'arte dell'evoluzione scientifica:

- l'impiego di sistemi ITC. come ad esempio Informazione Modelling (IM), basati su banca dati, per la progettazione, la gestione e il monitoraggio del costruito;
- l'implementazione delle nuove tecnologie collaborative, messe a servizio dei diversi stakeholder, per monitorare e controllare le infrastrutture e l'edilizia sia pubbliche che private; alcuni dei sistemi che oggi vengono impiegati, se pur non ancora obbligatori, per il monitoraggio, la gestione e la progettazione di piattaforme Geographic Information System (GIS);
- sistemi tecnologici e/o meccanici a scomparsa per minimizzare le evenienze di furti o danneggiamenti oppure video sorvegliati h24;
- coordinamento con cooperative o enti gestori di altri invasi di acqua ad uso irriguo per gestione sinergica del territorio.

La forte innovazione delle modalità da utilizzare nell'attuazione del progetto pilota risulta assolutamente evidente e, quindi, anche per tale parametro il progetto avrebbe meritato l'attribuzione del punteggio massimo previsto (**20 punti**) invece dei soli 10 punti attribuiti.

PRODOTTI INNOVATIVI UTILIZZATI

In relazione al suddetto indicatore, nel progetto pilota de quo è previsto l'utilizzo dei seguenti prodotti e interventi universalmente riconosciuti come fortemente innovativi:

- infrastrutturazione innovativa delle reti ecologiche e idrauliche;
- sistemi ICT per la fruizione della nuova mobilità sostenibile;
- acqua ad uso irriguo a costi molto contenuti per sopperire alle emergenze derivanti da periodi siccitosi.

Non si ha notizia di altri Comuni in aree rurali che prevedano l'implementazione di tali prodotti, ricordando che si tratta di interventi immediatamente cantierabili dal momento che esiste un consolidato rapporto con il sistema della conoscenza, in particolare con l'Università degli Studi di Bari – Aldo Moro e sue spin off operanti nel settore IT e agroalimentare.

Ne deriva che pure per i prodotti innovativi utilizzabili il progetto sarebbe stato meritevole dell'attribuzione di **20 punti** invece dei soli 10 assegnati.

SERVIZI INNOVATIVI SVILUPPATI

Sul punto, appare sufficiente riportare di seguito i servizi previsti nel progetto, fortemente innovativi per l'area territoriale di riferimento in quanto mai realizzati in passato e costituenti una assoluta novità e occasione di sviluppo per l'area della Murgia Pugliese:

- attivazione, facilitazione e sostegno agli investimenti privati nelle infrastrutture per le economie circolari, attraverso le forme di partenariato previste dalla legislazione nazionale e regionale;
- condivisione di buona pratica imitabile dal settore privato che abbia strutture antiche simili;
- attivazione di percorsi turistico-naturalistici alla riscoperta di manufatti antichi e luoghi della terra;
- conoscenza condivisa anche con le giovani generazioni a tutela della risorsa vitale più importante per la vita.

Vale la pena sottolineare come il termine innovazione non si riferisca a servizi con un alto contenuto di informatizzazione o di soluzioni tecnologiche all'avanguardia ma che, sul tema, rilevi principalmente il carattere di novità per l'area territoriale di riferimento.

Non è proprio dato comprendere, pertanto, la valutazione di sufficienza adottata con l'attribuzione di soli 5 punti laddove, invece, il progetto avrebbe certamente meritato l'assegnazione del punteggio massimo previsto (**20 punti**).

Per quanto attiene, invece, il criterio n.8 (coinvolgimento di partnership qualificate, pubbliche e private e/o di soggetti internazionali, nello sviluppo e/o nella realizzazione del progetto pilota) e l'indicatore relativo a "VARIETÀ DEI PARTNER", i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione (All.5 della produzione introduttiva) prevedono espressamente l'attribuzione del punteggio massimo di 10 punti in presenza di più di 7 diverse tipologie di partner.

Nel caso di specie, tuttavia, il progetto pilota della ricorrente esplicitamente prevede le seguenti tipologie di partner (All.2 della produzione introduttiva, pag.24):

1. Enti locali;
2. Consorzi di bonifica;
3. Gestori di pozzi artesiani;
4. Produttori di tecnologie;
5. Sistema della Conoscenza (Università, Centri di Ricerca);
6. Imprenditori;
7. Consumatori finali;
8. Enti gestori di Parchi e Aree naturali;
9. Patti Territoriali;
10. l'Ente finanziatore;
11. Stakeholders: (diversi da quelli citati);
12. Cittadini;
13. Media;
14. Soggetti investitori: Banche, Fondi di Investimento, con particolare attenzione alle Banche e ai Fondi Etici;
15. Confcooperative;
16. Cooperfidi, consorzio di garanzia fidi;
17. Fondosviluppo, Fondo mutualistico di Confcooperative.

I soggetti elencati e riportati esplicitamente nel progetto sono quindi in numero tale da comportare l'attribuzione del punteggio massimo di **10 punti** invece dei solo 8 assegnati.

Ne deriva che, per ciò che attiene la parte B), in relazione ai suindicati indicatori il progetto pilota della ricorrente avrebbe meritato l'attribuzione di complessivi 110 punti a fronte dei solo 53 punti assegnati dalla Commissione.

oooOOOooo

Alla luce delle suesposte osservazioni, dunque, l'odierna esponente risulta meritevole dell'attribuzione dei seguenti punteggi **ulteriori rispetto a quelli già attribuiti**:

parte A, criterio 1, indicatore "*n. iniziative gestite dal soggetto responsabile*" = **punti 3**

parte A, criterio 1, indicatore "*durata iniziative gestite dal soggetto responsabile*" = **punti 2**

parte A, criterio 1, indicatore "*stato di completamento iniziative produttive e interventi infrastrutturali realizzati nel Patto territoriale di competenza*" = **punti 12**

parte A, criterio 2, indicatore "*densità delle attività produttive dell'area di competenza del Patto territoriale*" = **punti 10**

parte A, criterio 3, indicatore "*articolazione della struttura organizzativa del soggetto responsabile*" = **punti 5**

parte A, criterio 3, indicatore “*n. di personale operativo nel soggetto responsabile*” = **punti 5**

parte A, criterio 3, indicatore “*eventuali modelli gestionali adottati dal soggetto responsabile (certificazioni)*” = **punti 10**

parte B, criterio 5, indicatore “*tecnologie innovative utilizzate*” = **punti 10**

parte B, criterio 5, indicatore “*processi innovativi utilizzati*” = **punti 10**

parte B, criterio 5, indicatore “*modalità innovative utilizzate*” = **punti 10**

parte B, criterio 5, indicatore “*prodotti innovativi utilizzati*” = **punti 10**

parte B, criterio 5, indicatore “*servizi innovativi sviluppati*” = **punti 15**

parte B, criterio 8, indicatore “*varietà dei partner*” = **punti 2**

Per quanto attiene la parte A), pertanto, mediante l'applicazione del coefficiente (:10) individuato dalla Commissione (All.5 della produzione introduttiva), l'odierna esponente ha diritto ad un punteggio complessivo di ben **14,60 punti** (146 punti / 10), chiaramente superiore alla soglia minima di ammissibilità di 12 punti stabilita per tale parte A).

Sotto distinto profilo, corre l'obbligo di rimarcare anche l'illegittimità della inspiegabile e del tutto ingiustificata decisione dell'Amministrazione di non accogliere prontamente la richiesta di correzione dell'attribuzione dei punteggi in autotutela avanzata dall'interessata (All.7 della produzione introduttiva), revocando l'ingiusta declaratoria d'inammissibilità della domanda erroneamente ritenuta dalla Commissione.

Se è vero, infatti, che la Commissione è titolare di un'ampia discrezionalità nella valutazione dei titoli, è pur vero che tale discrezionalità è comunque soggetta al vaglio di legittimità sotto i profili dell'eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta iniquità e manifesta arbitrarietà (*Cons. Stato, Sez.IV°, nr.5698 del 04/10/2018; Cons. Stato, Sez.IV°, nr.2754/16*).

Il pacifico e documentato diritto all'attribuzione del maggior punteggio da parte della Murgia Sviluppo Scarl e la tempestiva istanza all'uopo presentata dall'interessata, infatti, erano di per sé del tutto idonei e sufficienti a consentire e giustificare una correzione in autotutela della graduatoria da parte dell'Amministrazione.

Per quanto attiene la parte B), inoltre, sempre mediante l'applicazione del coefficiente (:10) individuato dalla Commissione (All.5 della produzione introduttiva), l'odierna esponente ha diritto all'attribuzione del punteggio complessivo di ben **61,90 punti** (619 punti / 10).

In virtù del suddetto punteggio totale di 76,50 punti, pertanto, l'odierna ricorrente ha diritto ad essere collocata al posto nr.8 della graduatoria definitiva (All.14) in posizione utile ad ottenere il finanziamento del progetto pilota.

La mancata attribuzione del punteggio spettante, chiaramente dovuta ad una erronea valutazione da parte della Commissione, integra i vizi in epigrafe indicati e giustifica il pieno accoglimento della domanda di correzione avanzata dall'interessata, con conseguente revoca

della declaratoria d'inammissibilità della domanda nonché diritto della ricorrente allo scorrimento della graduatoria ed al collocamento nella suindicata più favorevole posizione corrispondente al suddetto punteggio effettivamente dovuto.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Sussistono entrambi i requisiti richiesti per legge per la concessione dell'invocata misura cautelare.

SUL FUMUS BONI IURIS.

Il ricorso, per quanto su esposto, appare assistito dal prescritto fumus.

SUL PERICULUM IN MORA.

Il periculum è in re ipsa stante che la non ammissione della ricorrente comporta un pregiudizio gravissimo ed irreparabile alla medesima e a tutti i soggetti pubblici e privati dalla stessa rappresentati nel Patto Territoriale Sistema Murgiano che, in forza di un giudizio manifestamente arbitrario, erroneo e ingiustificato, si sono visti ingiustamente escludere dalla procedura in questione con conseguente preclusione della possibilità di conseguire il necessario contributo per la realizzazione dell'intervento presentato.

E' appena il caso di rimarcare che neppure un futuro auspicato accoglimento del ricorso potrebbe mai ristorare pienamente la lesione del diritto della ricorrente dovuto al prefato giudizio di inammissibilità ed alla conseguente perdita della possibilità di ottenere il contributo e di realizzare il progetto de quo.

L'eventuale annullamento del provvedimento di inammissibilità de quo ed il successivo collocamento della Murgia Sviluppo Scarl nel posto di graduatoria effettivamente spettante, dunque, in assenza di tempestiva sospensione comporterebbe comunque l'impossibilità per la ricorrente di ottenere il dovuto contributo una volta che le risorse finanziarie dovessero essere interamente assegnate agli altri soggetti in virtù dell'erronea e ingiusta graduatoria definitiva approvata dal Ministero.

Peraltro, oltre al danno in sé -rappresentato dal collocamento in graduatoria ad un posto peggiore di quello effettivamente spettante e dalla conseguente ingiusta preclusione al contributo richiesto- non solo l'odierna esponente ma tutto il territorio del Sistema Murgiano si vedrebbe ingiustamente precludere una irripetibile *chance* di sviluppo non potendo più dar corso, ingiustamente, all'intervento proposto.

Alla estrema gravità ed urgenza di questo innegabile pregiudizio, attuale e concreto, potrà ovviarsi sospendendo l'efficacia della graduatoria impugnata così da scongiurare il fondato pericolo che altri soggetti possano nel frattempo ottenere l'erogazione del contributo spettante all'odierna esponente, circostanza, quest'ultima, che all'evidenza risulterebbe gravemente pregiudizievole anche per lo stesso Ministero resistente o per

qualsivoglia altra Pubblica Amministrazione che dovesse utilizzare la graduatoria de qua per ottenere un indebito e non dovuto contributo pubblico.

Pertanto risulta indispensabile la sospensione dei provvedimenti impugnati.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Come suesposto e, comunque, ferme ed impregiudicate le prerogative spettanti alla competente Commissione, il Progetto Pilota dell'odierna esponente risulta suscettibile di conseguire ben 76,50 punti complessivi con conseguente collocazione nel corrispondente posto di graduatoria. Come già ritenuto da Codesto Ecc.mo T.A.R. con l'ordinanza nr.932/2024 pronunciata all'esito dell'udienza del 17/01/2024 e pubblicata in data 19/01/2024, pertanto, in ragione della pretesa fatta valere in giudizio, risulterebbe necessario integrare il contraddittorio mediante autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, ex art. 41, comma 4 c.p.a., in cui si prevede che "quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità".

Con la prefata ordinanza, in particolare, Codesto Ecc.mo T.A.R. ha già ritenuto che nel caso di specie ricorrano i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione e, pertanto, anche in relazione ai presenti motivi aggiunti si avanza sin d'ora istanza, ai sensi dell'art. 41 co.4 c.p.a., affinché l'Ecc.mo T.A.R. adito Voglia disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla graduatoria mediante l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, prescrivendone all'uopo le modalità e i termini.

Tutto quanto innanzi premesso, il sottoscritto procuratore difensore, ut supra,

C H I E D E

che, previa sospensione degli atti impugnati nonchè adozione della misura cautelare ritenuta più idonea e ammissione della ricorrente con riserva, l'On.le T.A.R. adito Voglia accogliere il presente ricorso e le domande in esso rassegnate, nessuna esclusa, ivi ricompresi i motivi dell'originario atto introduttivo riproposti in questa sede, e per l'effetto:

- 1) annullare, previa sospensione cautelare dell'efficacia, gli atti e provvedimenti impugnati in parte *qua* e per quanto di interesse;
- 2) condannare l'amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad attribuire alla ricorrente il punteggio alla medesima spettante (ulteriori 10,2 punti ovvero

quelli maggiori o minori dovuti di giustizia), così come sopra meglio illustrato, con conseguente ammissione della domanda nonché modifica e scorrimento della graduatoria finale e collocazione della ricorrente al corrispondente posto della stessa, con ogni conseguenza di legge e di diritto;

in ogni caso,

3) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio previsto dal bando e spettante in favore della stessa nonché al conseguente scorrimento in graduatoria nella posizione corrispondente con ogni conseguenza di legge e di diritto;

4) condannare l'Amministrazione convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di spese e competenze di causa, anche in considerazione della mancata considerazione delle osservazioni avanzate dalla ricorrente in via amministrativa.

La procedura de qua ha valore fino ad € 500.000,00 ma i presenti motivi aggiunti risultano esenti dal contributo unificato in quanto aventi ad oggetto una nuova graduatoria in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con i provvedimenti originariamente impugnati, dando luogo a una connessione cd. forte di cause senza alcun sostanziale ampliamento dell'oggetto della controversia (Cass. Civ., Ord. n. 25407/2022).

Si allegano i seguenti ulteriori documenti: 14) nuova graduatoria definitiva con D.G. 27/11/23. Salvezze tutte.

Bari, 22 gennaio 2024

Avv. Giovanni Lucio SMALDONE